


Pubblicato il 22/02/2022

N. 01094 / 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00396/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, proposto da

Alessandro Fanti, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, rappresentati e difesi dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato e difeso dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Informativa n. 6/2022 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recante in oggetto “differimento data elezioni Ordini territoriali – adozione del voto da remoto” e della presupposta nota Prot. 392 del

13/01/2022 a firma del Direttore Generale degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini Professionali e Albi, recante in oggetto “elezioni per il rinnovo degli ordini territoriali e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Decreto del Tar Lazio del 30 dicembre 2021”, e di ogni altro atto connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2022 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la memoria depositata il 15/02/2022 con la quale il ricorrente ODCEC di Latina, premesso di aver “*predisposto le votazioni del 20 e 21 febbraio 2022 conformemente alla direttiva impugnata, ossia da remoto*”, ha chiesto di soddisfarsi l'interesse sotteso alla misura cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

ritenuto, pertanto, di disporre in conformità a quanto richiesto;

ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati da individuarsi negli aventi diritto al voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale di Latina e, per l'effetto, autorizza parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a. mediante pubblicazione della presente ordinanza, di un sunto del ricorso e dell'indicazione dei controinteressati come sopra specificati sul sito internet delle Amministrazioni

resistenti;

ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, inoltrando alle Amministrazioni resistenti, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta corredata di copia informatica degli atti indicati;
- le Amministrazioni resistenti provvederanno alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione delle Amministrazioni, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2022 per la trattazione nel merito del ricorso.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati nella parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Verico**

**IL PRESIDENTE**  
**Floriana Rizzetto**

CNDCEC - CNDCEC

**Prot. 2703** del 28/02/2022 - Entrata

Impronta informatica: 48c9b3acdf24a51f544d48de3e4e6dc047080d7769dd6ceb942315b0581f7f29

N. 00570/2022 REG. RIC. - Riproduzione cartacea di documento digitale

**IL SEGRETARIO**